

Magliaso, 29 ottobre 2014

RM n° 1063 / 27.10.2014

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 318

accompagnante il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Magliaso.

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

il Municipio vi sottopone per esame e approvazione, il progetto di Regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale.

I. Premessa

Gli atti illeciti perpetrati a danno di strutture pubbliche hanno portato alla ribalta il tema della sorveglianza degli spazi pubblici e sollevato il delicato quesito dell'esigenza di una base legale per disciplinare l'installazione di videocamere sul suolo pubblico.

Infatti la mancanza di testimoni, nonché di sufficiente personale di sorveglianza, rende spesso impossibile identificare i colpevoli e prevenire il manifestarsi di nuove violazioni.

Per quanto concerne il caso specifico del nostro Comune, il Municipio è stato quasi "obbligato" a decidere l'installazione di un sistema di videosorveglianza, dopo che nel 2009, con l'apertura dell'ecocentro, si sono dovuti constatare atti d'inciviltà e maleducazione, con l'abbandono di ogni tipo di rifiuti davanti ai cancelli della nuova struttura, oppure addirittura lanciati sopra le cancellate all'interno del sedime.

Nel nostro caso abbiamo al momento unicamente l'Ecocentro comunale che è stato attrezzato per la videosorveglianza, e che tramite il progetto di Regolamento in esame, si intende riattivarne il monitoraggio delle sue entrate.

Attualmente, infatti, l'impianto è disattivato, poiché secondo le indicazioni dell'incaricato cantonale della protezione dei dati e ancora meglio secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, l'introduzione della videosorveglianza dissuasiva deve essere sorretta da una base giuridica di rango formale (regolamento).

II. Considerazioni generali

Negli ultimi anni nel Cantone Ticino molti Comuni (quasi 60) si sono pronunciati a favore dell'istituzione di un sistema di videosorveglianza degli spazi pubblici, o sono in procinto di farlo.

La videosorveglianza, generalmente definita dissuasiva, interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone, per esempio nelle strade e piazze pubbliche, nei centri di raccolta rifiuti, all'ingresso e all'interno di stabili pubblici.

Il tema della videosorveglianza degli spazi pubblici ha sollevato il delicato quesito dell'esigenza di una base legale per regolamentare l'installazione di videocamere sul suolo pubblico.

La ripresa d'immagini che consente di identificare direttamente o indirettamente delle persone, come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, si configura a tutti gli effetti come un'elaborazione di dati personali ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'impiego di videocamere si pone in rapporto conflittuale tra la legittima esigenza di proteggere persone e beni in determinati luoghi e la parimenti legittima necessità di garantire la tutela della personalità e della sfera privata dell'individuo.

La videosorveglianza, al pari di qualsiasi misura suscettibile di toccare i diritti fondamentali, oltre che essere prevista da una base legale, deve essere suffragata da un interesse pubblico preponderante ed essere conforme al principio della proporzionalità.

III. Forma della base legale

A livello cantonale non vi è alcuna base legale riferibile alla videosorveglianza (anche la legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali è infatti silente sul tema), determinante è pertanto il regime di competenza disciplinato dai combinati art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino e art. 2 della Legge organica comunale LOC che regolano la competenza residua dei Comuni.

E' proprio in base al principio di autonomia residua riconosciuta ai Comuni dalla Legge organica comunale che una regolamentazione comunale della videosorveglianza dissuasiva può essere ritenuta sufficiente.

Disciplinamento che non può però essere fondato su una semplice ordinanza municipale, ma come sancito dalla massima Autorità giudiziaria del Paese, per essere lecita la videosorveglianza in un luogo pubblico deve poggiare su una base legale formale, che si traduce di fatto nella stesura di uno specifico Regolamento.

Il Tribunale Federale ha anche precisato in una sua sentenza del 2010, richiamando la dottrina che:

“une base légale formelle est nécessaire pour toutes vidéosurveillances dissuasives (...). Il y a lieu de préciser que la vidéosurveillance, quel que soit son type, cause une atteinte au respect de la vie privée. Le degré de cette atteinte peut certes varier en fonction des différentes techniques utilisées – vidéosurveillance en temps réel, avec enregistrement, avec traitement informatisé des données – mais l'atteinte existe dans tous les cas”. (sentenza 1C_315/2009 del 13.10.2010 consider. 2).

IV. Principali caratteristiche del nuovo Regolamento

Articolo 1 – Oggetto e campo d'applicazione

Articolo 2 – Scopo della videosorveglianza

Con questo nuovo Regolamento s'intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Magliaso, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro servizio da azioni manifestamente illegali.

Articolo 3 – Utilizzazione e informazione

La posa e l'uso delle videocamere avverranno ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità. Tali principi scaturiscono dagli art. 6 e segg. LPDP e 4 e segg. RLPDP.

Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati e inefficaci. Altrimenti detto, gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano preponderantemente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi; se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica o sessuale di persone, la videosorveglianza deve presupporre la possibilità di un intervento diretto.

L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera a tutela dei beni di polizia va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato.

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini, dovranno essere adottate misure e accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza.

Si pensi in particolare alla necessità d'informare, mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza.

Se inoltre le immagini riprese sono collegate a un archivio di dati, deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere tale informazione sarà ripetuta.

Articolo 5 – Registrazione

E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge.

Di principio, quindi, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo sette giorni, salvo che si riferiscano a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alla autorità competenti.

A tal proposito si evidenzia come una limitazione minore, nella maggior parte dei casi, rischia di vanificare l'efficacia del sistema così come pensata.

Se si riconosce coerentemente che non tutte le immagini potranno essere gioco forza oggetto di una visualizzazione diretta da parte di un operatore, il tempo che può trascorrere tra l'eventuale denuncia e querela e quello dell'azione dell'autorità preposta Per richiedere l'edizione del necessario materiale fotografico, non permetterà di mettere a disposizione di quest'ultima quanto richiesto perché già distrutto.

Articolo 7 – Trasmissione dei dati a terzi

Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado, nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il nostro Comune, è possibile trasmettere dei dati registrati solo su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui ciò è necessario allo svolgimento del procedimento.

Articolo 4 – Uso e accesso

Articolo 8 – Protezione dei dati

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che avrà la facoltà di designare singole persone responsabili.

Il Municipio prenderà evidentemente con rigore tutte le misure adeguate per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali, da parte di terzi non autorizzati.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, il Municipio v'invita a voler

r i s o l v e r e :

1. E' approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Magliaso.
2. L'entrata in vigore del Regolamento avviene con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

PER IL MUNICIPIO

il Sindaco:

il Segretario:

R. Citterio

M. Rezzadore

Allegato: Progetto di Regolamento.

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
		●